



COMUNE di SCALENGHE
Città Metropolitana di Torino

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con DGC n. 69 del 04.07.2024
Modificato con DGC n. 90 del 18.09.2026

INDICE

ART.1 FINALITA'

ART.2 ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART.3 COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

ART.4 FERMATE

ART.5 MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – COMPORTAMENTO A BORDO

ART.6 MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO

ART.7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART.8 CONTROLLI ALL'INTERNO DEGLI AUTOBUS

ART.9 RITIRO DAL SERVIZIO

ART.10 ISCRIZIONE IN CORSO D'ANNO

ART.11 RIMBORSO DI TARIFFE PAGATE

ART.12 ENTRATA IN VIGORE

ART. 13 PUBBLICITA' DISCIPLINARE

ART.14 NORMA FINALE

ART.1 FINALITA'

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica degli alunni.
2. Il servizio è organizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio e tenendo conto dell'interesse pubblico.

ART. 2 ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che frequentano le scuole dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado di Scalenghe.
2. Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dalle fermate distribuite nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa.
3. Il servizio viene assicurato mediante appalto a soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.
4. In caso di esubero di richieste (presentate secondo quanto previsto dall'art.6), rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, saranno redatte, all'inizio di ogni anno scolastico, graduatorie che terranno conto dei seguenti requisiti in ordine decrescente di importanza:
 - 1) Residenza
 - 2) Certificazione legge 104/92
 - 3) Unico genitore o entrambi genitori lavoratori
 - 4) Distanza dalla scuola
 - 5) Valore ISEE

In ogni caso, eventuali situazioni particolarmente problematiche di carattere familiare saranno di volta in volta valutate dalla giunta comunale.

Rispetto al percorso di andata, il personale preposto alla guida del mezzo è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'arrivo a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso del ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico del genitore o di persona adulta delegata.

Nessuna responsabilità potrà essere imputabile al personale preposto se alla fermata concordata il minore non sarà preso in carico da familiare ovvero da adulto all'uopo delegato.

E' espressamente previsto che l'attraversamento della strada non può essere ad onere dell'autista.

5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, i genitori o i tutori legali degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado possono autorizzare l'utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico. L'autorizzazione deve essere presentata per iscritto al Comune su apposito modulo e, in conformità all'art. 19-bis c.1 e c.2 del D.L. n. 148/2017 (convertito in Legge n. 172/2017), deve contenere una dichiarazione in cui i genitori attestano di aver valutato l'età del minore, il suo grado di autonomia e lo specifico contesto del percorso fermata-casa. La suddetta autorizzazione esonera dalla responsabilità il personale preposto alla guida del mezzo e l'Amministrazione Comunale dal momento della discesa del minore dal mezzo alla fermata concordata. Resta fermo che l'attraversamento della strada rimane a totale carico del minore autorizzato all'utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico o della famiglia, senza alcun onere per l'autista e gli eventuali incaricati alla vigilanza.

ART. 3 COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto inizia il primo giorno di scuola ed è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicati dalla scuola.
2. in caso di modificazioni di orario (ad esempio entrata posticipata in caso di assemblea sindacale) il servizio scuolabus sarà garantito, salvo diverse disposizioni da parte dell'ente comunale.
3. In caso di sciopero:
 - degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune segnalare alle scuole la data dello stesso;
 - del personale scolastico, il Dirigente scolastico dovrà comunicarlo al Comune, con congruo anticipo. Sarà cura del Comune stabilire se il servizio di trasporto vada interrotto o meno e se l'interruzione debba riguardare la sola corsa di andata o anche quella di ritorno.
4. Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno.

ART. 4 FERMATE

1. L'Amministrazione del Comune, ogni anno, sulla base delle richieste pervenute e gli orari scolastici definitivi comunicati dall'Istituto Comprensivo, con delibera della giunta comunale, definirà il percorso e le fermate tenendo conto:

- dell'organizzazione del servizio e in particolare delle risorse umane e dei mezzi in dotazione;
- dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
- della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari;
- delle esigenze di sicurezza.

2. Durante l'anno scolastico, per motivi eccezionali legati solo a sopravvenute esigenze, sempre con atto motivato della giunta, potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni agli orari, percorsi e fermate.

ART. 5 MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – COMPORTAMENTO A BORDO

1. Durante la permanenza sullo scuolabus gli alunni devono:

- mantenere la fila fino allo scuolabus
- stare sempre seduti fino alla propria fermata
- non sporgersi dai finestrini e non gettare oggetti
- non danneggiare i sedili o altre parti dello scuolabus
- mantenere un comportamento corretto, evitando di dare disturbo al conducente
- evitare atti che possano comportare pericoli per sé e per gli altri
- tenere un comportamento rispettoso degli altri utenti, evitando atteggiamenti prepotenti o maleducati
- evitare schiamazzi
- ascoltare e rispettare le disposizioni del conducente e di eventuali accompagnatori
- fare attenzione alla strada quando si scende dallo scuolabus

In caso di comportamento scorretto, il responsabile comunale del servizio che ne venga a conoscenza avviserà tempestivamente la famiglia; nel caso di reiterazione segnalerà per iscritto il fatto ai genitori dell'utente.

2. In caso di ripetizione dei comportamenti scorretti, ferma la responsabilità civile a carico dei genitori ai sensi di quanto previsto all'articolo 2048 del codice civile, l'alunno verrà temporaneamente escluso dal servizio, con atto scritto e comunicato ai genitori, a decorrere dal secondo giorno successivo al ricevimento della comunicazione; in questo caso non si effettuerà alcun rimborso della tariffa pagata.

3. I danni causati agli automezzi o agli altri utenti o a terzi a causa del comportamento scorretto degli utenti minori saranno risarciti dai genitori degli utenti colpevoli.

4. Gli autisti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia.

ART. 6 MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO

1. La domanda di iscrizione al servizio dovrà essere presentata all'ufficio segreteria e protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo disponibile on line sul sito del Comune di Scalenghe, entro il termine che verrà indicato annualmente sul sito del Comune.

Salvo comprovati motivi d'urgenza non è possibile in nessun modo variare la modalità di servizio da completo a solo andata/ritorno e viceversa.

2. I genitori dovranno compilare il modulo per ogni figlio iscritto al servizio di trasporto scolastico e l'iscrizione ha validità annuale.

3. La presentazione della domanda di iscrizione da parte del genitore comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente disciplinare.

4. Ogni variazione dell'utente, quali:

- cambiamento di residenza;
- cessazione dell'utilizzo del servizio;
- modifica dell'utilizzo del servizio (corsa di andata e ritorno o una sola corsa);

dovrà essere comunicata tempestivamente all'ufficio comunale da parte della famiglia

5. E' consentita l'iscrizione in corso d'anno alle condizioni previste dall'art.11 del presente disciplinare.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La tariffa di contribuzione per il parziale rimborso dei costi è determinata in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio.

2. Spetta all'organo comunale competente, secondo la normativa vigente, determinare annualmente la tariffa, che sarà resa nota agli interessati tramite pubblicazione sul sito del Comune di Scalenghe.

3. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio comunale.

4. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione di eventuali sanzioni previste dal presente disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10.

5. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio; gli utenti non in regola con il pagamento degli anni precedenti non sono ammessi al servizio fino alla regolarizzazione dei versamenti scaduti.

ART. 8 CONTROLLI ALL'INTERNO DEGLI AUTOBUS

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni messi a disposizione dal Comune e nel rispetto delle regole che lo disciplinano.

2. Pur non essendo prevista l'obbligatorietà del servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, il Comune può effettuare periodicamente degli appositi interventi con proprio personale o con membri dell'Amministrazione, compatibilmente con l'organizzazione del servizio e con le risorse disponibili.

Per la scuola dell'infanzia è previsto il servizio di assistenza a bordo del mezzo con personale volontario.

ART. 9 RITIRO DAL SERVIZIO

1. L'utente che in corso d'anno si ritira dal servizio dovrà darne comunicazione al Comune prima della cessazione, indicando la data del ritiro.

2. Il ritiro non dà diritto al rimborso della quota pagata.

Per i pagamenti, ancora da effettuare dal momento del mancato utilizzo del servizio, potrà, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, essere concesso un esonero, tenuto conto di motivazioni eccezionali quali, a mero titolo semplificativo: il cambio di residenza ovvero il cambio di istituto o plesso scolastico frequentato

3. In questi casi e solo per questa finalità, la tariffa sarà quantificata su base mensile, in proporzione al periodo di utilizzo.

ART. 10 ISCRIZIONE IN CORSO D'ANNO

1. L'iscrizione in corso d'anno è possibile solo previa verifica dei posti disponibili.

2. L'utente che in corso d'anno si iscriva al servizio dovrà pagare la tariffa quantificata su base mensile, in proporzione al periodo di utilizzo.

ART.11 RIMBORSO DI TARIFFE PAGATE

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore (guasto del mezzo, scioperi, condizioni meteorologiche particolarmente avverse).

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente disciplinare entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera.

ART. 13 PUBBLICITA' DISCIPLINARE

1. Il presente disciplinare viene inoltrato per opportuna conoscenza a tutte le istituzioni scolastiche cittadine interessate, agli operatori e agli utenti del servizio ed è comunque in visione presso gli uffici comunali ed il sito internet www.comune.Scalenghe.to.it a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.

ART. 14 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle norme del codice civile e dalla legislazione di riferimento.